



**ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI PAVIA**

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI
AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia,

premessi che

- gli Uffici Giudiziari segnalano un aumento costante del numero delle Amministrazioni di Sostegno;
- spesso, l'incarico di Amministratore di Sostegno richiede lo svolgimento di attività delicate e complesse che necessitano anche di competenze giuridiche;

ha istituito un apposito elenco, da mettere a disposizione del Tribunale di Pavia, di professionisti che, tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento professionale, nonché del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza, sono disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno.

Art. 1. Elenco degli Amministratori di sostegno

L'Elenco degli Amministratori di Sostegno è composto da coloro che presentano specifica richiesta di iscrizione, avendo frequentato proficuamente e superato l'esame finale del Corso di Formazione realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ovvero da altro Consiglio dell'Ordine della Lombardia, o da un'associazione specialistica, purché detti corsi formativi abbiano contenuti analoghi a quelli del corso organizzato dal COA di Pavia.

Per poter essere iscritti nell'elenco è altresì necessario:

- non aver subito condanne disciplinari definitive superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
- non avere subito condanne penali o avere carichi penali pendenti;
- essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale Forense;
- essere in regola con i crediti formativi;
- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pavia e non essere sospesi.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

Sul presupposto della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1 che precede, la domanda di ammissione è formulata in carta libera sul Modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pavia.

Art. 3. La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici, la foto dell'avvocato, l'indicazione delle aree geografiche, delle condizioni personali del beneficiario, delle competenze professionali e la data dell'ultimo corso di aggiornamento in materia frequentato.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ed è liberamente consultabile. La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pavia che può delegare a tale fine la Commissione preposta.

Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. La stessa certificazione è rilasciabile anche dal Consigliere Segretario.

Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione dell'elenco con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco ha cadenza triennale.

Quanto il COA avvia la verifica triennale, gli iscritti nell'elenco devono comprovare nuovamente il possesso dei requisiti di iscrizione, ivi compresa la frequenza con profitto e il superamento della prova finale di cui all'art. 1, comma 1, sopra riportato.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero non abbia, senza giustificazione, accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.